

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2772 del 08/08/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. Società Arka Immobiliare srl con sede legale in comune di Carpi (MO). Autorizzazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Fiscaglia. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara con p.g. n. 100670 del 28.11.2008, volturato con atto della Provincia di Ferrara p.g. n. 100543 del 19.12.2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2830 del 08/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. Società Arka Immobiliare srl con sede legale in comune di Carpi (MO). Autorizzazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Fiscaglia. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara con p.g. n. 100670 del 28.11.2008, volturato con atto della Provincia di Ferrara p.g. n. 100543 del 19.12.2012.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata alla Provincia di Ferrara in data 16.03.2015, assunta al protocollo della Provincia con il numero 18460, da parte della società ARKA IMMOBILIARE SRL, con sede legale in Comune di Carpi (MO) ed impianto in Comune di Fiscalgia (FE), loc. Migliaro, Via Giovanni XXIII n. 106, C.F. 03164000360;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.G. n. 100670 del 28/11/2008 per attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- P.G. n. 100543 del 19/12/2012 di voltura alla ditta ARKA IMMOBILIARE SRL dell'atto di cui sopra;
- P.G. n. 47192 del 27/05/2008 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'attività di bonifica, ristrutturazione e demolizione dei rotabili ferroviari autorizzata con gli atti richiamati sopra ;

- n. 7331 del 16/12/2015 di diffida e sospensione dell'attività autorizzata con gli atti sopra richiamati;

Vista la Decisione della Commissione UE 2014/995 del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Visto il DM n. 78/2016, che abroga il DM n. 52/2011 relativo al nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità

Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Visti:

- la nota di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Ferrara P.G. n. 4266 del 20.01.2014;
- il verbale della Conferenza dei servizi in data 15.04.2015, di cui al protocollo della Provincia di Ferrara n. 26269 , nel quale vengono chieste integrazioni alla ditta;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Società in oggetto ed assunta al PGFE 2016/279 del 19.01.2016;
- il verbale della conferenza dei servizi del 1.03.2016, trasmesso alla ditta con posta certificata (nota PGFE 2025 del 3.03. 2016), in cui si è ritenuto di esprimere un preavviso di diniego all'istanza presentata dalla Ditta ARKA IMMOBILIARE Srl per l'autorizzazione di un impianto di gestione rifiuti, a norma dell'art. 10 bis della Legge 241/90, modificata dalla Legge 15/05;
- la propria nota PGFE 2016/2223 del 9.03.2016 di preavviso di diniego a norma dell'art. 10 bis della Legge 241/90, modificata dalla Legge 15/05;

- la documentazione trasmessa dalla ditta con posta certificata in data 30.03.2016 (PGFE nn. 2974/2016, 2975/2016, 2976/2016, 2989/2016, 2991/2016, 2994/2016 e 2998/2016) in risposta alle osservazioni di cui alla nota PGFE n. 2223/2016 citata sopra;
- il verbale della conferenza dei servizi del 7.06.2016, trasmesso alla ditta con posta certificata (nota PGFE 5757 del 9.06. 2016), in cui vengono accolte le osservazioni trasmesse dalla ditta di cui sopra;
- la documentazione trasmessa dalla ditta con nota PGFE 2016/7198 del 11.07.2016 riguardante le planimetrie in scala adeguata riguardante la gestione dei rifiuti, i punti di emissione autorizzati, la rete fognaria e relativo sistema di trattamento delle acque con recapito finale degli scarichi delle acque domestiche ed industriale, e copia del versamento del contributo di costruzione a favore del Comune di Fiscaglia;

Considerato che:

- la ditta risulta autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 con atto P.g. n. 100543 del 19.12.20012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara (voltura dell'atto P.g. n. 100670 del 28.11.2008 rilasciato dalla Provincia di Ferrara), all'attività di gestione dei rifiuti consistente nello smontaggio, bonifica e recupero di carrozze ferroviarie e nella bonifica di centraline elettriche (ex Telecom);
- l'attività autorizzata con l'atto di cui sopra è costituita da:
 1. linea di trattamento delle carrozze ferroviarie, consistente nello smontaggio arredi e componentistica , asportazioni di lana di vetro e amianto in sale segregate, smontaggio (sala S) e bonifica (sala A);

2. linea di trattamento delle centraline civili da bonificare di cui ai CER 160212* e 1602013*, costituito da smontaggio componenti e asportazione di lana di vetro e particolari ammantati;
 3. deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti prodotti dalle attività di cui ai punti 1 e 2 precedenti;
- l'istanza in oggetto riguarda la modifica dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto P.g. n. 100670 del 28.11.2008, successivamente volturata alla ditta Arka Immobiliare srl con atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 100543 del 19.12.2012, relativamente a:
- inserimento del codice CER 160104* (veicoli fuori uso) per un quantitativo annuale di 9.000 tonnellate, corrispondente a circa 300 rotabili anno, ed istantaneo pari a 180 tonnellate corrispondente a circa 6 rotabili;
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali con recapito nel Po di Volano (S2) alle condizioni riportate nel parere del Comune di Fiscaglia, di cui alla nota prot. n. 3732 del 5.03.2015 assunta al protocollo della Provincia di Ferrara con il n. 16190 del 9.03.2015;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali (S4) con recapito in Po di Volano;
- lo stoccaggio delle centraline autorizzate per un quantitativo istantaneo pari a 180 tonnellate, risulta essere finalizzato alla messa in sicurezza, smontaggio, bonifica delle

stesse e pertanto non soggetta alle attività di cui al punto 5.5 dell'allegato 8 alla parte II del D.Lgs. 152/06 relativo all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);

- l'attività di bonifica delle carrozze ferroviarie, classificate con il CER 160104* (veicoli fuori uso), non risulta disciplinata dal DLGS 24 giugno 2003, n. 209 relativa ai veicoli fuori uso;

Dato atto che:

- con nota della Provincia di Ferrara P.G. n. 20103 del 20/03/2015 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;
- **con atto della Provincia di Ferrara n. 7331 del 16.12.2015 è stata sospesa l'attività autorizzata con gli atti sopra richiamati, il cui proseguimento è subordinato alla conclusione dell'istruttoria in oggetto;**

Ritenuto:

- sulla base della valutazione positiva delle osservazioni presentate dalla ditta da parte della Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2016, di dovere autorizzare la ditta alle modifiche di cui all'atto P.g. n. 100670 del 28.11.2008 rilasciato dalla Provincia di Ferrara, successivamente volturato alla ditta Arka Immobiliare srl con atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 100543 del 19.12.2012, richiamati sopra;
- per una migliore comprensione del presente atto, di dover sostituire integralmente gli atti sopra richiamati con il presente atto;

Preso, infine, atto che:

- ai sensi del comma 6, art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il presente atto debba ricomprendere:
 - o autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e D.P.R. n. 139/2010, trasmesso dal Comune di Fiscaglia con nota assunta al protocollo della Provincia di Ferrara con il numero 77078 del 18.11.2015;
 - o il titolo edilizio per i lavori di completamento opere C.E. 58/2000 del 15/10/2001 con variante;
 - o il titolo edilizio per i lavori di costruzione di una piattaforma in c.a. completa di impianto di depurazione acque di dilavamento;
 - o l'autorizzazione dello scarico (S2) delle acque reflue domestiche nel Po di Volano;
 - o l'autorizzazione dello scarico (S4) delle acque reflue di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale (Po di Volano), di cui alla parte III del DLgs 152/2006 e smi;
 - o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del DLgs 152/2006 e smi;
- gli scarichi delle acque meteoriche, indicati con le lettere "S1" ed "S3" nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce allegato "C", non sono soggette ad autorizzazione di cui alla parte III del DLgs 152/2006;

- il Comune di Fiscaglia, nella seduta della Conferenza dei servizi del 15.04.2015 (assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con il n. 26269), ha espresso parere favorevole relativo all'impatto acustico, prendendo atto della difficoltà di redigere una relazione previsionale di impatto acustico, che viene pertanto rimandata ad una presentazione entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, sulla base di rilievi fonometrici;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A P P R O V A

Ai sensi dell'art. 5, c. 5 della L.R. 15/2013 la realizzazione dei seguenti lavori:

- completamento delle opere relative alla Concessione Edilizia n. 58/2000 del 15.01.2001 con variante;
- costruzione di una piattaforma in c.a. completa di un impianto di depurazione delle acque reflue;

D I S P O N E

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 4AP/2015 protocollo n. 18952 del 13.11.2015 del Comune di Fiscaglia riguardante la *“realizzazione piattaforma in c.a. completa di impianto di depurazione acque prima pioggia e disoleatore”*, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;

A U T O R I Z Z A

la Società ARKA IMMOBILIARE SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Carpi ed impianto in Comune di Fiscaglia (FE), loc. Migliaro, Via Giovanni XXIII n. 106, C.F. 03164000360, all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed dalle seguenti prescrizioni:

1.1 l'area interessata dalle attività autorizzate con il presente atto deve essere completamente recintata, nel lato prospiciente la SS. 495 deve essere messa e mantenuta una idonea alberatura di schermatura, e l'accesso dovrà essere controllato onde impedire l'ingresso ad estranei;

1.2 l'esercizio di tali attività dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;

1.3 alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 ed R4), costituite dallo smontaggio, rimozione delle parti pericolose e riduzione volumetrica, potranno essere sottoposti i seguenti mezzi ferroviari fuori uso:

160104 * veicoli fuori uso, costituiti da carrozze ferroviarie contenenti sostanze pericolose

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, costituiti da carrozze ferroviari bonificate o rimorchi

Sono altresì ammesse le operazioni di bonifica, riparazione e allestimento dei mezzi rotabili ferroviari purché tali operazioni avvengano in modo separato da quelli a fine vita, conferiti come rifiuti. A tal riguardo la ditta dovrà adottare una procedura di registrazione di detti rotabili con le modalità stabilite al punto 8 del presente atto;

1.4 il quantitativo massimo annuale ed istantaneo dei rifiuti di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare rispettivamente **9.000 tonnellate/anno** e **180 tonnellate (istantanee)**;

1.5 la messa in riserva dei rotabili destinati al trattamento di demolizione dovrà essere effettuata sui binari;

1.6 la bonifica dei mezzi rotabili e/o la verifica della presenza o meno di particolari ammantati dovrà avvenire all'interno dell'edificio di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.7 potranno essere ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R4), costituiti dalla demolizione e/o bonifica, i seguenti rifiuti speciali pericolosi:

160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelle di cui alle voci 160209 e 160212;

1.8 il quantitativo massimo annuale ed istantaneo dei rifiuti di cui al punto 1.7 precedente non potrà superare rispettivamente **1.200 tonnellate/anno** e **180 tonnellate (istantanee)**;

1.9 i seguenti rifiuti NON pericolosi prodotti dalle attività di recupero di cui ai punti 1.3 e 1.7 precedenti potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare (R13-D15) :

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi

120102 polveri e articolato di materiali ferrosi

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 polveri e articolato di materiali non ferrosi

150101 imballaggi di carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150109 imballaggi in materia tessile

160106 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160116 serbatoi per gas liquefatto

160117 metalli ferrosi

160118 metalli non ferrosi

160120 vetro

160122 componenti non specificati altrimenti

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

170201 legno

170202 vetro

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170403 piombo

170404 zinco

170405 ferro ed acciaio

170406 stagno

170407 metalli misti

170411 cavi , diversi da quelli di cui alla voce 170410

191001 rifiuti di ferro ed acciaio

191002 rifiuti di metalli non ferrosi

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

200140 metallo

200307 ingombranti da demolizione rotabili, centraline e strutture edili

1.10 il **quantitativo massimo annuale** ed **istantaneo** dei rifiuti di cui al punto 1.9 precedente non potrà superare rispettivamente le **5.000 tonnellate/anno** e le **605 tonnellate (istantanee)**;

1.11 i rifiuti non pericolosi di cui al punto 1.10 precedente saranno stoccati all'interno di cassoni scarrabili ubicati all'interno dell'area esterna adibita allo stoccaggio dei rifiuti (Piattaforma in C.A. per rifiuti pericolosi), indicati in planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.12 i seguenti rifiuti pericolosi prodotti dalle attività di recupero di cui ai punti 1.3 e 1.7 precedenti potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva o deposito preliminare (R13-D15), per essere avviati successivamente ad impianti per il recupero o smaltimento :

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

140603* altri solventi e miscele di solventi

160601* batterie al piombo

170601* materiali isolanti contenente amianto

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

1.13 il **quantitativo massimo annuale ed istantaneo** dei rifiuti di cui al punto 1.12 precedente non potrà superare rispettivamente:

687 tonnellate/anno e 1 tonnellata (istantanea) per il CER 130205 *

3 tonnellate/anno e 1 tonnellata (istantanea) per il CER140603 *

10 tonnellate/anno e 5 tonnellata (istantanea) per il CER 160601 *

400 tonnellate/anno e 13 tonnellata (istantanea) per i CER 170601 * e 170603*

1.14 i rifiuti pericolosi con codice CER 130205* (scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati) e codice CER 140603* (altri solventi e miscele di solventi) dovranno essere sottoposti alle operazioni di stoccaggio in modo separato all'interno di fusti metallici da 200 Kg, ciascuno con chiusura ermetica e tappo. Tali fusti saranno appoggiati su una vasca grigliata di contenimento, dalla capacità pari ad un terzo di quella complessiva effettiva dei fusti stessi, che verrà posizionata all'interno del magazzino indicato con il numero "10" nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.15 i rifiuti pericolosi con codice CER 160601* (batterie al piombo) verranno racchiusi all'interno di idonei cassoni a norma di legge. Tali cassoni saranno stivati all'interno di un container chiuso a tenuta e ubicato all'interno dell'area esterna adibita allo stoccaggio dei rifiuti (Piattaforma in C.A. per rifiuti pericolosi), indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.16 i rifiuti pericolosi con codice CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) dovranno essere sottoposti alle operazioni di stoccaggio all'interno di sacchi di polietilene che verranno chiusi all'interno di big bags. Tali big bags saranno

stoccati all'interno di un container chiuso a tenuta, ubicato all'interno dell'area esterna adibita allo stoccaggio dei rifiuti (Piattaforma in C.A. per rifiuti pericolosi), indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.17 i rifiuti pericolosi con codice CER 170601* (materiali isolanti contenente amianto) dovranno essere sottoposti alle operazioni di stoccaggio all'interno di sacchi di polietilene, dallo spessore minimo di 0,15 mm, che verranno racchiusi all'interno di big bags. Tali big bags saranno stoccati all'interno di un container chiuso a tenuta, ubicato all'interno dell'area esterna adibita allo stoccaggio dei rifiuti (Piattaforma in C.A. per rifiuti pericolosi), indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.18 Le operazioni di trattamento (bonifica e demolizione) e di deposito preliminare prima del trattamento delle centraline Telecom e di strutture edili similari dovrà essere effettuato esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.19 Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi derivanti dal trattamento di demolizione delle rotabili e delle centraline Telecom o strutture edili similari dovranno essere effettuate in cumuli su pavimento di battuto cemento all'interno dell'immobile prospiciente l'ingresso dell'impianto utilizzato per la verifica di cui al precedente punto 1.7, e nell'apposita piazzola indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.20 Le acque di lavaggio della pavimentazione della Sala PC1 dell'edificio contrassegnato con il numero 5 nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce

allegato “B” e le acque provenienti dalle docce dovranno essere sottoposte alle operazioni di deposito temporaneo secondo quanto disposto dall’art 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della seguente prescrizione:

- Tali acque saranno stoccate esclusivamente all’interno di due idonee botti da 10 mc ciascuna, posizionate all’esterno come indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;

1.21 Ai sensi dell’art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi, i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R4) cessano la qualifica dei rifiuti nel rispetto della disciplina comunitaria, ove prevista, o delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, ed in particolare:

- per i rottami ferrosi misti dovranno essere rispettate le condizioni di cui al regolamento UE 333/2011 relativamente ai rottami in alluminio ferro ed acciaio;

- per i cavi di rame dovranno essere rispettate le condizioni di cui al regolamento UE 715/2013 relativamente ai rottami di rame;

- per i rottami metallici misti, diversi dai materiali riportati ai punti precedenti, dovranno essere rispettate le caratteristiche delle materie prime secondarie (MPS) di cui al DM 5.02.1998 e smi;

1.22 ai fini della classificazione delle materie prime secondarie (MPS) prodotte nello stabilimento, si dovranno tenere a disposizione degli enti di controllo le specifiche nazionali e internazionali utilizzate per la classificazione delle stesse;

1.23 L'attestazione di conformità ai regolamenti Ue relativi alla cessazione della qualifica dei rifiuti dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo ed essere rinnovati;

1.24 Il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità ai regolamenti Ue relativi alla cessazione della qualifica dei rifiuti comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184 ter del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

1.25 Qualora anche una sola delle condizioni di cui ai punti precedenti da 1.21 a 1.24 non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati, accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE NEL PO DI VOLANO

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e s.m.i, dalle disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della deliberazione di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 e dalle seguenti prescrizioni:

2.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S2" indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C";

2.2. appena a monte dello scarico "S2" dovrà essere inserito un ulteriore pozzetto di campionamento, in grado di intercettare tutte le acque meteoriche immesse a valle del sistema di trattamento dei reflui domestici;

2.3. l'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

2.4 in nessun caso lo scarico dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;

2.5. la presente autorizzazione fa salvi tutti i diritti di terzi ed in particolare potrà essere revocata in caso di riscontrati e documentati inconvenienti igienico sanitari o ambientali derivanti dallo scarico;

2.6. per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge. In particolare, prevalgono sulle presenti disposizioni e prescrizioni tutte le indicazioni derivanti da norme di legge e di regolamenti sovraordinati e sopravvenienti;

2.7. è vietato lo scarico e/o lo spandimento dei liquami in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati;

2.8. per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 a.e., che recapitano sul suolo o corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigè comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del DLgs 152/2006;

2.9 le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in

subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle della IMHOFF, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione;

2.10 è fatto obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi della parte IV del DLgs 152/2006; il formulario di trasporto dei rifiuti previsto ai sensi dell'art. 193 del DLgs152/2006 va conservato per almeno 5 anni;

2.11 a norma dell'art. 101, commi 3 e 4 del DLgs 152/2006, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137, comma 8 del DLgs 152/2006;

2.12 il rilascio della presente autorizzazione non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti normative e dei regolamenti comunali;

2.13 sarà garantito nel tempo corretto lo stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentiva; in caso di danni o rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento e l'infiltrazioni di reflui non trattati;

2.14 la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi;

2.15 qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;

2.16 in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione da parte del Comune territorialmente competente delle sanzioni previste dal Titolo V della parte III del DLgs 152/2006;

2.17 la presente autorizzazione può essere modificata, sospesa e revocata in qualsiasi momento, in particolare a causa di sopravvenute disposizioni legislative o per l'inosservanza delle presenti prescrizioni;

3. SCARICO PROVVISORIO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NEL PO DI VOLANO

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e G.R. n. 1860 del 18.12.200 e dalle seguenti prescrizioni:

3.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con le lettera "S4", indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C";

3.2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 colonna acque superficiali, allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152/06 nei pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte dell'immissione nel suddetto corpo idrico, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 3.1;

3.3 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza degli scarichi si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

3.4 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

3.5 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

3.6 Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;

3.7 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

3.8 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dagli scarichi;

3.9 non potranno essere svolte attività all'aperto quali cernita, selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica delle carrozze e delle centraline elettriche;

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, e alle seguenti prescrizioni:

4.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a

questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D”, denominate **E1, E2, E5, E6** ed **E7**;

4.2 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni **E1, E2, E5** ed **E6**, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.).

Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con A.R.P.A.E che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli.

Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

4.3 Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a)

<i>EMISSIONI</i>	E1 sala smontaggio e bonifica	E2 sala pulizia e controlli	E5 allestimento	E6 allestimento
Portata (Nm ³ /h)	21.000	21.000	9.800	8.900
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	11	6	13	13

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	5	5	5
COV (come Carbonio)	30	30	30	30

Organico Totale)				
Amianto	0,03	0,03	---	---
Sistema di abbattimento	FAS	FAS	FT+AD	FT+AD

- b) Per le emissioni E1 ed E2, deve essere predisposto un sistema di registrazione grafica, in grado di riportare le anomalie di funzionamento, la durata dell'anomalia e il ripristino del corretto funzionamento dei filtri assoluti (FAS). Tale sistema di registrazione dovrà funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione del periodo feriale, e le relative registrazioni, datate e firmate dalla direzione dello stabilimento, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno. Le registrazioni dovranno essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando la data giornaliera oltre a quella relativa ad inizio e fine rullino;
- c) Il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente deve essere inferiore o uguale a 50 Kg.;
- d) Ogni attività deve essere svolta in ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- e) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa;
- f) I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente ed Energia (A.R.P.A.E) Servizio Territoriale di Ferrara e firmate dal responsabile dello

stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E7 – SALDATURA

Per tale emissione non sono previsti limiti e i controlli saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:

- a) le emissioni che si generano devono essere captate e convogliate all'esterno;
- b) il consumo mensile di materiale per saldatura non deve superare i 40 kg;
- c) i consumi giornalieri di materiale per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente ed Energia (A.R.P.A.E) - Servizio Territoriale di Ferrara e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- d) il camino di emissione deve essere posto ad un’altezza pari a 13 mt.

Si prescrive inoltre che le occasionali operazioni di smerigliatura vengano effettuate presso le captazioni della saldatura, nel rispetto degli stessi limiti.

EMISSIONI E3 ed E4 – CALDAIE

Emissioni non sottoposte ad autorizzazione in quanto derivanti da impianti di combustione di cui all'art. 269, comma 14, punto c) del D.Lgs. 152/06.

4.4 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1**, **E2**, **E5** ed **E6** con periodicità almeno **annuale**;

4.5 Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:

- metodi adottati dall’U.N.I.CHIM;
- metodi concordati con ARPAE;

- metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche.

Il parametro relativo ai **composti organici volatili**, per tutte le emissioni in cui è previsto (nuove, modificate ed esistenti), dovrà essere determinato come carbonio organico totale (COT) utilizzando i metodi previsti nella parte VI dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06, e precisamente:

- UNI EN 12619:2002 (per concentrazioni $< 20 \text{ mg/m}^3$): emissioni da sorgente fissa- Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi.
- UNI EN 13526:2002 (per concentrazioni $\geq 20 \text{ mg/m}^3$): emissioni da sorgente fissa- Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi.

Per il **controllo** del rispetto del **limite di emissione dell'amianto** dovrà essere utilizzato il metodo di conteggio delle fibre previsto dal D.Lgs. n. 114 del 17.03.1995, in attuazione della Direttiva 87/217/CEE.

4.6 I referti analitici di cui al precedente punto devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "E";

4.7 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non

sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

4.8 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

4.9 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed A.R.P.A.E Ferrara che dispongono i provvedimenti necessari;

5. Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, la ditta dovrà trasmettere ad ARPAE di Ferrara il progetto di adeguamento al sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento dei piazzali esistente, nel rispetto delle norme di cui al punto 8 della D.G.R. 286/2005 (sistema in continuo - caso 2) e delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 1860/2006, allegando il lay out impianto, planimetria della rete fognaria completa, comprendente schema , dimensionamento e scheda tecnica impianto;

6. Entro 6 mesi il progetto di cui al punto 5 precedente dovrà essere realizzato, previo assenso sul dimensionamento da parte di ARPAE;

7. Fino alla realizzazione del progetto di cui sopra non potranno essere svolte le attività autorizzate all'aperto (cernita, selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica delle carrozze e delle centraline elettriche);

8. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DELLE CARROZZE FERROVIARIE

Per ogni rotabile ferroviario, che non sia stato conferito come rifiuti, sottoposto alle operazioni di bonifica, riparazione e allestimento, dovrà essere predisposta una scheda di lavorazione dalla quale si dovrà desumere la provenienza e destinazione, da tenere a disposizione degli organi competenti al controllo;

9. Entro 6 mesi dalla ripresa dell'attività la ditta dovrà effettuare un monitoraggio del rumore generato dalle attività presenti in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, nel rispetto delle norme vigenti in materia ;

10. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

11. l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari , danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

12. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente e le eventuali prescrizioni contenute nei piani di zonizzazione del Comune di Fiscaglia;

13. la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari

autorizzazioni sulla base di quanto disposto dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

14. La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del Registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi, e aderire al nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui al D.M. 78/2016;

15. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

16. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Fiscaglia;

17. Da parte del Titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

18. La presente autorizzazione avrà validità fino al 31.08.2018

19. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Fiscaglia per le disposizioni previste alla parte III del D.Lgs 152/2006.

Sono fatti salvi diritti di terzi per eventuali danni derivanti dagli scarichi autorizzati con il presente atto.

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – Bologna, P.IVA 04290860370, un'appendice alle garanzie finanziarie già prestate, entro il termine massimo **90 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 133.000,00 (centotrentatremila/00), così calcolato:**

(9.000+1.200) tonnellate (potenzialità annua recupero rotabili e centraline) x 15 euro + 605 tonnellate (capacità istantanea dei rifiuti non pericolosi autorizzati alla sola messa in riserva) x 140 euro + € 30.000 (importo minimo garanzie finanziarie per stoccaggio rifiuti pericolosi) – 134.700 euro (importo delle garanzie finanziarie già prestate).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della ditta stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla ditta e trasmesso ad Arpae S.T., al Comune di Fiscaglia, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Ministero per i Beni culturali e Ambientali per tramite della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara e alla Regione Emilia Romagna Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e degli insediamenti produttivi.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.